

L.R. 23 dicembre 2002, n. 23

Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.

Art. 63 Abrogazioni e modifiche di norme

1. E' abrogato l'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2001, n. 22.
2. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11.
4. E' abrogato l'articolo 105 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
5. All'articolo 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, sono soppresse le parole "e dell'Istituto zooprofilattico".
6. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"All'assicurazione contro gli infortuni provvedono le istituzioni scolastiche attraverso apposita convenzione da stipulare con istituti di assicurazione."
7. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 57, la parola "annuale" è sostituita con la parola "biennale".
8. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "ad organismi ultraregionali" sono sostituite con le parole ", costituzione di organismi, enti pubblici o privati" e alla lettera b) sono soppresse le parole "con soggetti ultraregionali".
9. Al comma 16 dell'articolo 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono aggiunte le parole "a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, facendo salvi gli effetti prodotti."
10. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è abrogato.
11. L'articolo 15 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 è abrogato.
12. All'articolo 42, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le parole "gli articoli da 1 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4" sono sostituite con le parole "gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4".
13. Al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 sono aggiunte le parole "Restano valide le disposizioni dell'articolo 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4.". (1)
14. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, le parole "Assessore regionale alla Presidenza" sono sostituite dalle parole "Il Presidente della Regione,

Dipartimento regionale di protezione civile".

15. All'articolo 10 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, dopo le parole "adeguamento dei propri statuti." aggiungere le parole "I commissari straordinari rimangono in carica sino all'insediamento dei consigli di amministrazione."

16. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, dopo le parole "contributi annuali" aggiungere le parole "e le dotazioni finanziarie per progetti speciali".

17. Il comma 7 dell'articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è abrogato. Si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33.